



Comune di Norbello
Comune de Norghiddo
Provincia di Oristano
Provintzia de Aristanis



ORDINANZA N. 22 DEL 29/05/2018

PRESCRIZIONI ANTINCENDIO E PROFILASSI DELLE MALATTIE PARASSITARIE – ANNO 2018.

IL SINDACO

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/11 del 09/05/2017 e suoi allegati (Approvazione Prescrizioni Regionali Antincendi 2017-2019), con la quale la Regione Sardegna, in attuazione all'art. 3 lett. F) della Legge 21.11.2000 n. 353 ha emanato il provvedimento che disciplina le prescrizioni in contrasto alle azioni determinanti anche solo potenzialmente, l'innescò d'incendio nelle aree e nei periodi di rischio, determinando dal 1° giugno al 31 ottobre il periodo in cui vige lo "stato di elevato pericolo di incendio boschivo";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 22/4 del 4/05/2018, recante l'aggiornamento delle Prescrizioni Regionali Antincendio 2017-2019. Aggiornamento 2018;

VISTO l'allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 23/11 del 09/05/2017, prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio boschivo ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e della L.R. n. 8 del 27/04/2016;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 13/6 del 14.03.2017, concernente "Linee di indirizzo per la redazione del nuovo Piano Regionale Antincendio (PRAI) 2017-2019";

RITENUTO indispensabile tutelare la pubblica incolumità nonché l'igiene pubblica, evidenziando e ponendo in essere le misure di prevenzione adottate dalla Giunta Regionale ai fini della salvaguardia e della tutela dell'ambiente nonché della salute pubblica nel periodo a prevalente rischio di incendio ed a rischio per la potenziale proliferazione di insetti e parassiti nocivi per la salute dell'uomo e degli animali;

VISTA la Legge Quadro sugli incendi boschivi del 21/11/2000 n. 353;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3/04/2006, norme in materia ambientale;

VISTA la Legge 24/11/1981 n. 689,

VISTO l'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/0/2000;

ORDINA

Si fanno proprie tutte le prescrizioni di cui all'allegato alla Delibera della Giunta Regionale n. 22/4 del 4.05.2018 "Prescrizioni Regionali Antincendio 2017-2019. Aggiornamento 2018";

ENTRO IL 15 GIUGNO SIANO PUNTUALMENTE ESEGUITE:

PARTE A: le seguenti prescrizioni di cui all'allegato alla DGR n. 22/4 del 4/05/2018 – Terreni e fabbricati

- i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima;
- i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al comma 1, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
- i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
- i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie con le aree boscate definite dall'art. 28, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;

- i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche , devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui al comma 1, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri;

PARTE B – ulteriori prescrizioni:

- i proprietari, gli affittuari, i conduttori e/o chiunque abbia disponibilità a qualsiasi titolo di terreni, cortili o spiazzi all'interno del perimetro urbano e nelle immediate adiacenze, sono tenuti a ripulirli da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura, infiammabile, che potenzialmente può innescare o propagare il fuoco, nonché da ogni altro materiale di qualsiasi natura che potenzialmente può favorire il proliferare di insetti e altri animali nocivi;
- i proprietari, gli affittuari, i conduttori di terreni, giardini, cortili, aie, nonché delle aree adiacenti ai fabbricati, siti all'interno delle aree urbane, appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti ad effettuare un'accurata opera di disinfestazione al fine di scongiurare il proliferare di insetti e parassiti dannosi per la salute dell'uomo e degli animali;
- potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità e di transito sulla strada confinante e che comunque fuoriescono dal limite di proprietà; tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi che si protendono oltre il confine stradale, ovvero che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali, restringono o danneggiano le strade o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade;

Tali situazioni devono essere mantenute per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio (dal 1° giugno al 31 ottobre 2018)

SANZIONI

Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni di cui alla **Parte A** della presente ordinanza, saranno punite ai sensi dell'art. 25 dell'allegato alla Delibera della Giunta Regionale n. 22/4 del 4/05/2018, che prevede: *“La violazione dei precetti di cui alle presenti prescrizioni è punita a norma della Legge 21.11.2000 n. 353 e della Legge Regionale 27.04.2016 n. 8, secondo quanto indicato nell'allegato E”;*

Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni di cui alla **Parte B** della presente ordinanza, saranno punite con una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 500,00 (art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267). E' ammesso il pagamento in misura ridotta pari ad €. 50,00. In caso di mancata oblazione si applicheranno le procedure di cui alla legge 24.11.1981 n. 689.

DEMANDA

Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato , l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Locale e la Compagnia Barracellare , vigilano al fine dell'osservanza delle presenti disposizioni, oltre che di tutte le leggi e i regolamenti in materia, perseguendo i trasgressori a norma di legge.

DISPONE

Per quanto non compreso nella presente Ordinanza valgono tutte le prescrizioni e disposizioni in materia di prevenzione incendi prescritte nell'allegato alla Delibera della Giunta Regionale n. 22/4 del 04/05/2018, che fanno parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.

La presente ordinanza viene pubblicata sul sito istituzionale del Comune.

La presente ordinanza viene trasmessa alla Prefettura e di Questura di Oristano, alla locale Stazione dei Carabinieri di Abbasanta , al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Oristano, alla Stazione Forestale e di Vigilanza Ambientale di Ghilarza, alla Polizia Locale, alla Compagnia Barracellare all'Ufficio Tecnico Comunale.

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

IL SINDACO

(Dott. Matteo Manca)



Matteo Manca